

- Paraggio Albenga – Ceriale - da Foce Centa a Capo Santo Spirito
 - Paraggio Borghetto S. Spirito – Loano - da Capo Santo Spirito al porto di Loano
 - Paraggio Pietra Ligure – Boggio - dal porto di Loano a Capo Caprazoppa
 - Norme di attuazione
 - Piano degli Interventi
 - N. 7 Cartografie così identificate:
 - C01 Batimetria
 - C02 Biocenosi
 - C03 Evoluzione della spiaggia emersa e sommersa
 - C04 Sintesi dei processi costieri
 - C05 Fasce dinamiche della spiaggia e della costa alta
 - C06 Rischio
 - C07 Regimi normativi
 - Rapporto Ambientale
 - Sintesi non Tecnica
2. di dare atto che gli elaborati relativi allo Schema di Piano di cui sopra sono inseriti nel DVD allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire una facile lettura del Piano stesso;
3. di dare atto che il Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque, nella sua qualità di autorità procedente, provvederà agli adempimenti relativi alla fase di consultazione pubblica, previsti dall'articolo 9 L.R. n. 32/2012, ai fini dell'avvio della procedura di Valutazione ambientale e strategica sullo schema di Piano come sopra adottato, nei termini che seguono:
- A. alla trasmissione della documentazione relativa alla proposta di piano adottato ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai soggetti territorialmente interessati da consultare a norma dell'articolo 6 della L.R. n. 32/2012;
 - B. alla pubblicazione di un avviso sul BURL, contenente il titolo della proposta di Piano, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione del piano e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica;
 - C. alla messa a disposizione del pubblico, contestualmente con l'autorità competente, presso il proprio ufficio, della documentazione relativa alla proposta di piano ed alla pubblicazione sul sito istituzionale della sintesi non tecnica e del rapporto ambientale;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.04.2014

N. 447

Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica degli edifici, dei requisiti degli organismi formativi erogatori dei corsi, e dei corsi di formazione per certificatore energetico.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per quanto meglio esplicitato in premessa di:

1. approvare il documento allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, contenente i nuovi criteri e i requisiti per l'attività di certificatore energetico degli edifici, i requisiti degli organismi formativi erogatori dei corsi di formazione ed i requisiti dei corsi di formazione per certificatore energetico della Regione Liguria;
2. revocare la deliberazione della Giunta Regionale n.1601 del 02/12/2008, la deliberazione Giunta regionale n.1254 del 21/09/2009 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 709 del 15/06/2012;

3. stabilire, in via transitoria, che i corsi in fase di svolgimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria possano essere conclusi secondo le modalità di cui alla d.G.R. n. 1254/09, che continua ad avere effetti solo nei confronti di tali corsi;
4. stabilire che un tecnico, per essere riconosciuto quale soggetto certificatore ed abilitato all'esercizio dell'attività di certificatore energetico degli edifici nel territorio della Regione Liguria deve:
 - essere iscritto al relativo ordine e collegio professionale, ove esistente, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi ed in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) di cui al punto A) sub 1 del documento allegato alla presente deliberazione; l'abilitazione deve essere comprovata da espressa autocertificazione del soggetto interessato rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando il modulo disponibile nell'apposita sezione del sito www.Regione.Liguria.it alla pagina diritti e doveri del cittadino/autocertificazione; oppure:
 - essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) di cui al punto A) sub 2 del documento allegato alla presente deliberazione e di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per tecnici certificatori energetici degli edifici ai sensi del DPR 75/2013, autorizzati dalla Regione Liguria o dal Ministero dello Sviluppo Economico;
5. stabilire che continuino ad essere riconosciuti come soggetti certificatori, i professionisti che risultino già abilitati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente atto;
6. prendere atto di quanto previsto all'art 3 "Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici" del D.P.R. 75/2013 e ss.mm.ii;
7. stabilire che i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami possano essere erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della d.G.R. 22 gennaio 2010 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, ed autorizzati dalla Regione Liguria allo svolgimento di corsi di formazione per certificatore energetico;
8. stabilire che gli organismi formativi pubblici e privati accreditati ai sensi della d.G.R. 28/2010 che intendano presentare domanda per essere autorizzati allo svolgimento dei corsi di formazione per certificatore energetico ai sensi del DPR 75/2013, debbano utilizzare il modulo disponibile nell'apposita sezione del sito www.ambienteinliguria.it, dedicata alla certificazione energetica;
9. stabilire che gli organismi formativi autorizzati allo svolgimento dei corsi, debbano effettuare i corsi stessi nel rispetto di quanto disposto dal punto C) del documento allegato alla presente deliberazione;
10. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

PUNTO A)**CRITERI E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI**

Si definisce tecnico abilitato ai fini dello svolgimento dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuto come soggetto certificatore, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato. Per essere inserito nell'elenco regionale dei certificatori energetici, e riconosciuto come soggetto certificatore energetico nel territorio della Regione Liguria il tecnico deve:

1. essere in possesso di uno dei titoli di cui alle sotto riportate lettere da a) ad e) ed essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L'abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi deve essere comprovata da espressa autocertificazione da rilasciare ai sensi del DPR 445/2000. I titoli richiesti sono i seguenti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, mecatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;

e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

In alternativa, il tecnico abilitato, ai fini dello svolgimento dell'attività di certificazione energetica, deve:

2. essere in possesso di uno dei titoli di cui alle seguenti lettere da a) a d), e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono i seguenti:

a) i titoli di cui al precedente punto A lettere da a) ad e) ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;

b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del

Ministro dell'Università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al precedente comma 1 lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al precedente comma 1 lettera c).

3 La richiesta alla Regione per l'iscrizione all'elenco dei certificatori della Regione Liguria, va presentata utilizzando il modulo domanda, reso disponibile nell'apposita sezione del sito www.ambienteinliguria.it, dedicata alla certificazione energetica.

PUNTO B)**REQUISITI DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE**

1. I corsi sono tenuti da organismi formativi privati e pubblici:
 - accreditati ai sensi della d.G.R. 22 gennaio 2010 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; e
 - autorizzati dalla Regione allo svolgimento dei corsi di formazione per certificatore energetico secondo le modalità di cui al successivo comma 2;
2. La richiesta alla Regione per conseguire l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi deve essere presentata utilizzando il modulo, reso disponibile nell'apposita sezione del sito www.ambienteinliguria.it, dedicata alla certificazione energetica. Alla domanda vanno inoltre allegati i seguenti documenti :
 - a) dichiarazione di completa rispondenza del progetto formativo in argomento ai contenuti ed all'articolazione del corso stabiliti dalla Giunta regionale con d.G.R. n. 447 del 18.04.2014;
 - b) elenco dei nominativi dei docenti dei corsi e relativi curriculum. I docenti dei corsi possiedono almeno una delle seguenti professionalità: professori universitari docenti nelle materie trattate nel corso e/o esperti che abbiano svolto comprovata attività formativa da almeno 5 anni sulle tematiche del corso;la richiesta è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
3. Eventuali modifiche ai corsi che riguardano cambiamento dei docenti o delle attrezzature devono essere preventivamente comunicate alla Regione, che può revocare l'autorizzazione nel caso in cui tali modifiche comportino il venir meno dei requisiti previsti.

PUNTO C)**REQUISITI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER CERTIFICATORE ENERGETICO DELLA REGIONE LIGURIA****1 DURATA DEL CORSO**

Il corso ha una durata complessiva di 80 ore.

Almeno 15 giorni dalla data di inizio del corso l'ente formatore deve darne comunicazione alla Regione Liguria.

Rappresentanti della Regione Liguria potranno partecipare in qualità di uditori alle lezioni e/o all'esame finale.

2 CONTENUTI DEL CORSO

Gli argomenti trattati durante il corso riguardano le tematiche fondamentali in materia di certificazione energetica degli edifici.

Elenco argomenti:

MODULO 1		Ore (TOT = 8)
Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione		
	Legislazione europea, nazionale e regionale di riferimento	3
	Normativa tecnica UNI/TS 11300 – aspetti generali	3
	Obblighi e responsabilità del certificatore energetico	2
MODULO 2		Ore (TOT = 14)
Involucro edilizio		
	Bilancio energetico dell'involucro edilizio secondo UNI/TS 11300 parte 1	2
	Trasmissione del calore attraverso le strutture opache e trasparenti – Richiami teorici e aspetti applicativi secondo la normativa tecnica - Calcolo del coefficiente globale di scambio	6
	Elementi di involucro che soddisfano i requisiti di legge (trasmissione termica, trasmittanza termica periodica)	2
	Soluzioni progettuali e costruttive per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro - applicazioni	2
	Analisi tecnico-economica per il miglioramento energetico dell'involucro	2
MODULO 3		Ore (TOT = 8)
Fabbisogno di energia netta		
	Aspetti relativi alla ventilazione naturale, forzata e recupero di calore secondo la UNI/TS 11300 parte 1 – Cenni sulla gestione edificio-impianto sul benessere ambientale	4
	Calcolo del fabbisogno di energia netta ed esempi	4
MODULO 4		Ore (TOT = 14)
Impianti (rif. UNI/TS 11300 parte 2 e parte 3)		
	Soluzioni impiantistiche tradizionali e innovative (prestazioni e valutazione delle caratteristiche in funzione della destinazione d'uso)	4
	Sottosistemi di emissione, distribuzione, regolazione e generazione (edificio nuovo/esistente)	4
	Calcolo del fabbisogno di energia primaria	2
	Esempi di calcolo del fabbisogno di energia primaria	2
	Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti – esempi applicativi	2
MODULO 5		Ore (TOT = 8)
La fonti energetiche rinnovabili e altri metodi di generazione (rif. UNI/TS 11300 parte 4)		
	Pompe di calore (tipologie, prestazioni e cenni sul dimensionamento)	3
	Solare termico e fotovoltaico (tipologie, prestazioni e cenni sul dimensionamento)	3
	Sistemi biomassa, teleriscaldamento e sistemi cogenerativi	2
MODULO 6		Ore (TOT = 4)
Illuminotecnica		
	Grandezze fotometriche e unità di misura, sorgenti luminose (tipologie, caratteristiche, vita media, efficienza luminosa)	2
	Calcolo dei parametri illuminotecnici secondo la normativa tecnica vigente	2

MODULO 7 La certificazione energetica degli edifici		Ore (TOT = 10)
	Normativa regionale in materia di certificazione energetica degli edifici	4
	Software regionale e relativi manuali per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica	4
	Procedure di trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica	2
MODULO 8 Applicazioni		Ore (TOT = 14)
	Esercitazione pratica sugli applicativi regionali in materia di certificazione energetica – edificio nuovo/esistente	10
	Esempi di diagnosi energetica degli edifici	4

3 ESAME FINALE

L'ammissione del candidato all'esame finale è subordinata alla verifica della frequenza minima obbligatoria pari all'85% delle ore complessive del corso.

L'esame finale comprende una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati ed una orale incentrata sulla discussione di un APE; la prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.

Le date delle prove e i luoghi per il loro svolgimento devono essere fissati entro un mese dalla fine del corso e l'ente deve darne comunicazione alla Regione almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse.

Le prove sono volte a verificare che il partecipante al corso abbia acquisito una chiara conoscenza delle varie tematiche sviluppate nei vari moduli didattici con particolare riferimento:

- alla normativa in materia di prestazione energetica degli edifici;
- alle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto;
- alla corretta valutazione dei dati di input necessari per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica;
- alle procedure per il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica.

L'esame finale è effettuato da una commissione costituita da almeno tre membri, di cui due scelti dall'Ente formatore tra i docenti del corso stesso ed uno esterno indipendente, non coinvolto né nella docenza né nell'organizzazione del corso ed avente gli stessi requisiti dei docenti.

4 ATTESTATO DI FREQUENZA CON SUPERAMENTO ESAME FINALE

Ai partecipanti ai corsi è rilasciato un attestato di frequenza, redatto dal soggetto che ha svolto i corsi, secondo il seguente facsimile :

(Logo, denominazione ed indirizzo dell'ente autorizzato ad erogare il corso)

**Attestato di partecipazione al corso e superamento esame per tecnici certificatori energetici
della Regione Liguria ai sensi del DPR 75/2011**

Il/La(indicare l'Ente che svolge il corso)

Attesta che :

Cognome e nome:

Nato/a a.....il.....

codice fiscale N.....

Titolo di studio:

Iscritto all'Ordine/ Collegio professionale dei/degli.....della Provincia di.....al
N:.....

Ha frequentato i moduli del corsoper un totale di ore pari a.....

Ha sostenuto la verifica finale con **valutazione positiva**

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

5 MATERIALE DIDATTICO

Al termine del corso è consegnato un supporto informatico contenente il materiale didattico relativo alle lezioni tenute durante il corso.